

**DELIBERAZIONE 25 FEBBRAIO 2016
65/2016/E/EEL**

**APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI
IMPRESE DISTRIBUTRICI DELL'ENERGIA ELETTRICA CUI È STATO EROGATO
L'INCENTIVO PER LA REGISTRAZIONE DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO TRAMITE I
MISURATORI ELETTRONICI E I SISTEMI DI TELEGESTIONE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 25 febbraio 2016

VISTI:

- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e comma 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 (di seguito: TIQE 2008-2011);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/09);
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2010, ARG/elt 179/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/10);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2011, ARG/elt 184/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 184/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 (di seguito: TIQE 2012-2015);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2012, 47/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 47/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 618/2015/A con cui l'Autorità ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 dell'Autorità;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'articolo 12, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 ha istituito un incentivo per le imprese distributrici che registrano i clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione;
- con la deliberazione ARG/elt 179/10, l'Autorità ha erogato l'incentivo, di cui all'articolo 12, comma 12.1, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, a undici imprese distributrici, riportate nella Tabella 1 allegata al medesimo provvedimento;
- con la deliberazione ARG/elt 184/11, l'Autorità ha disposto l'erogazione dell'incentivo, di cui all'articolo 12, comma 12.5, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, a diciassette imprese distributrici, riportate nella Tabella 2 allegata al medesimo provvedimento, successivamente erogato a quindici imprese per effetto della deliberazione 47/2012/R/eel;
- nel periodo 2011 - 2015 sono state effettuate:
 - undici verifiche ispettive alle altrettante imprese distributrici che hanno ricevuto l'incentivo erogato dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 179/10;
 - dodici verifiche ispettive sul totale delle quindici imprese distributrici che hanno ricevuto l'incentivo, erogato dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 184/11;
- a seguito delle suddette 23 verifiche ispettive, è stata intimata, a 16 imprese distributrici, la restituzione, in alcuni casi parziale, dell'incentivo nei casi di accertata non conformità alle disposizioni relative alla registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione;
- la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha richiesto, alla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, 3 verifiche ispettive da effettuarsi presso altrettante imprese distributrici, al fine di completare il programma di verifiche ispettive presso le imprese che hanno beneficiato dell'incentivo di cui all'articolo 12, comma 12.5, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, erogato con la deliberazione ARG/elt 184/11.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare la corretta applicazione degli obblighi di registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione, secondo quanto disposto da:

- a) articolo 11, comma 11.1, lettera c) e articolo 14, comma 14.6 del TIQE 2008-2011;
- b) articolo 8, commi 8.3 e 8.4, articolo 11, comma 11.1, lettera c) e articolo 12, comma 12.3 del TIQE 2012-2015;
- c) Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09.

RITENUTO CHE:

- sia necessario effettuare le verifiche ispettive nei confronti delle imprese distributrici che hanno beneficiato dell'incentivo di cui all'articolo 12, comma 12.5, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, al fine di completare il programma di verifiche ispettive per le imprese distributrici che hanno ricevuto l'incentivo erogato dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 184/11

DELIBERA

1. di approvare il programma di 3 (tre) verifiche ispettive, da attuare entro il 31 dicembre 2016, nei confronti di altrettante imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12, comma 12.5, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 e secondo le modalità definite nel documento "*Verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12, comma 12.5, dell'Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06: oggetto e modalità di effettuazione*", allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio Vigilanza e Controlli dell'Autorità di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico, di cui all'articolo 5, del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

25 febbraio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni